

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FEDERICO RUSSO

Seduta del 22/06/2023

FATTO

1. Il presente procedimento ha ad oggetto un contratto di finanziamento in 120 rate (TAN 4,90%), mediante cessione del quinto della pensione, stipulato in data 18 febbraio 2016 tra l'odierna Ricorrente e l'Intermediario oggi convenuto, ed estinto anticipatamente, previa emissione del conteggio estintivo, con decorrenza 31 luglio 2022, in corrispondenza della rata 74/120. La Ricorrente lamenta che, proprio in sede di liquidazione, l'Intermediario avrebbe restituito somme inferiori a quelle dovute.
2. Insoddisfatta dell'Interlocuzione avuta in sede di reclamo, Parte ricorrente adiva questo Arbitro Bancario Finanziario chiedendo: *“Si chiede che l'Ill.mo Collegio Arbitrale Voglia dichiarare [NOME INTERMEDIARIO - NDR] tenuta a corrispondere alla ricorrente (...) la somma di euro 1.063,19 - come da allegato conteggio - oltre ad euro 20,00 per spese del presente ricorso”.*

In sintesi, Parte ricorrente, invocando la decisione della CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019 (c.d. Sentenza Lexitor) e la pronuncia della Corte Costituzionale n. 263 del 22/12/2022, chiedeva il rimborso proporzionale di costi, *up front* e *recurring*, connessi al finanziamento.

3. Si costituiva l'Intermediario, eccependo di avere già rimborsato, in sede di conteggio estintivo, tutte le commissioni c.d. *recurring*, e che, pertanto, non residuavano ulteriori somme a credito del cliente. Chiedeva, pertanto, la cessazione della materia del contendere.

DIRITTO

I.1. L'estinzione anticipata dei finanziamenti come quello per cui è causa è oggi regolata dall'art. 125 *sexies* TUB, come modificato dall'art. 11 *octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis) ss.mm.ii. Tale norma fu emessa a seguito della decisione CGUE n. C-383/2018 del 11/09/2019, c.d. "Lexitor", che aveva sancito – sia pure per un Paese diverso dall'Italia – la retrocedibilità *pro quota* di tutti i costi *up front* e *recurring* connessi al rapporto.

Il novellato art. 125 *sexies* TUB prevede oggi che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettò al consumatore il rimborso "*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*".

Per quanto concerne, invece, i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, il novellato art. 125 *sexies* TUB disponeva che avrebbe continuato ad applicarsi "*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*".

La disposizione transitoria in parola era stata interpretata dai Collegi (a partire da Collegio di Coordinamento n. 21676 del 16/10/2021) come un rinvio alla disciplina precedente non solo al DL 73/2021, ma anche alla soprarichiamata sentenza "Lexitor"; e ciò, da un lato sul presupposto che la pronuncia del Giudice Europeo non potesse trovare applicazione diretta all'Italia (la controversia, infatti, aveva ad oggetto la normativa di un differente Paese), e dall'altro sul rilievo che la disposizione transitoria dell'art. 125 *sexies* TUB richiamava espressamente "*le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*", le quali, per utilizzare le parole della Corte



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Costituzionale (sentenza n. 263/2022, di cui *infra*), “*crystallizzavano il riferimento alla riduzione dei soli costi recurring*”.

In conclusione, per i contratti antecedenti al 25 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata del rapporto, l'orientamento unanime dei Collegi era di ritenere retrocedibili i soli costi *recurring*, e non anche quelli *up front* (*ex plurimis*, Collegio Coordinamento n. 6885 e 6888 del 3 maggio 2022; Collegio Napoli, n. 5399 del 01 aprile 2022; Collegio Bologna, n. 7659 del 13 maggio 2022; Collegio Milano, n. 7619 del 13 maggio 2022; Collegio Torino, n. 6635 del 27 aprile 2022; Collegio Palermo, n. 6419 del 22 aprile 2022; Collegio Roma, n. 5648 del 06 aprile 2022; Collegio Bari, n. 3837 del 02 marzo 2022).

I.2. In tale contesto interpretativo, è intervenuta la Corte Costituzionale, con la sopracitata sentenza n. 263/2022, la quale, pur confermando la correttezza dell'interpretazione seguita dai Collegi ABF, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, sotto il profilo della compatibilità con il diritto comunitario, dell'art. 125 sexies TUB, “*limitatamente alle parole ‘e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia’, sicché l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, che resta vigente per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della legge n. 106 del 2021, in virtù dell'art. 11-sexies, comma 2, può nuovamente accogliere il solo contenuto normativo conforme alla sentenza Lexitor*”.

Alla luce della decisione della Consulta, ritiene questo Collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni bis”.

In particolare, il Collegio di Coordinamento aveva chiarito che: “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*” e che “*il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*”.

I.3. Alla luce di quanto sopra, ritiene questo Collegio che, in caso di estinzione anticipata, vadano restituite *pro quota*:

- le commissioni *recurring* secondo il principio di proporzione lineare (ossia, salva l'applicabilità di un differente criterio contrattuale, conforme alla giurisprudenza dei collegi,



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le “commissioni di distribuzione” sono da ritenersi a loro volta di natura *recurring*, in quanto remunerano anche attività di natura ricorrente, quali la “*pubblicità*” e il “*presidio del territorio*”; conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis* della proporzione lineare.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 549,65.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI